

MERCE TAROCCA O L'ORO DI BOLOGNA (Quello che si fa rosso dalla vergogna)

Un sintetico percorso storico dal tarocco nella Bologna papalina alle contraffazioni e ai falsi grossolani dei giorni nostri

Felsinea era il nome dato a Bologna per via della latinizzazione del nome Velzna o fertile, voluto dai fondatori etruschi nel 534 a. C. ed invero tale è sempre stata, anche per quanto riguarda gli ingegni, nel bene e nel male. Quando era la principale città di una ricca provincia dello Stato Pontificio, aveva raggiunto una discreta notorietà per il fatto che ivi si fabbricassero credibili gioielli e monete d'oro falso, altrimenti detto di bassa lega, quindi con forti percentuali di rame che ingannava sulla purezza. Consumandosi però tali manufatti, mentre venivano maneggiati o per pulirli, emergeva inevitabilmente il rosso colore del più vile dei due metalli che formavano la lega vile. Per questo motivo, almeno sino allo scorso secolo, era d'uso comune il detto: "l'oro di Bologna che si fa rosso dalla vergogna". Il rossore avrebbe dovuto in verità essere un connotato fisico delle guance degli imbonitori, che invece, loro sì senza vergogna, spacciavano quei tarocchi con faccia che sarebbe corretto definire bronzea non meno di quella dell'imperatore Diocleziano.



Bronzea effigie dell'imperatore Diocleziano - moneta romana - lega di rame e stagno.

Ovviamente si farebbe torto ad intere collettività ad affermare che le italiche genti e quelle bolognesi in particolare, abbiano l'esclusiva della produzione e commercio di merce tarocca e, se certi detti esprimono forme di saggezza popolare basata sull'esperienza, vi sarà bene un motivo anche per quello che definisce: *l'oro del Giappone, quello che quando lo guardi diventa ottone*. Certo è che, se ad un certo punto i cloni del sol levano sono spariti dal mercato, altri furbastrì con gli occhi a mandorla li hanno sostituiti nel commercio di merce tarocca, arrivando persino a creare un segno ingannevole che strizza l'occhio alla sicurezza del prodotto, mentre l'unica certezza è quella di ricevere un prodotto non verificato rispetto agli standard di sicurezza.

La marcatura CE è un contrassegno - Conformité Européenne. Essa indica un prodotto conforme ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ed altre (la direttiva bassa tensione, la direttiva compatibilità elettromagnetica, la direttiva per i sistemi in pressione, la direttiva macchine, la direttiva per i dispositivi medici) - che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti (materiale elettrico, giocattoli, occhiali da sole) dal fabbricante o rappresentante autorizzato entro l'Unione Europea. In tal modo, questi autocertifica la rispondenza e/o la conformità ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell'UE; il prodotto su cui è apposto è conforme a tutte le Direttive ad esso applicabili. Rappresenta il requisito legale necessario, per la commercializzazione all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). <http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp>.



La funzione di tale marchio è quella di tutelare interessi pubblici quali: salute e sicurezza degli utilizzatori dei prodotti. Assicura l'adeguatezza a disposizioni dell'U.E. per il loro utilizzo. Pur non essendo un marchio di qualità o di origine ha quindi un rilievo amministrativo, e segnala conseguentemente la circolabilità entro il Mercato Unico (Cass. Sent. n. 36228/2009). Spesso si rilevano prodotti recanti una marcatura con caratteristiche molto simili al marchio CE. **L'unica differenza, il logo si presenta uguale in grafia e colorazione, è la minore distanza che intercorre tra le due lettere.**

Il marchio China Export, crea confusione circa una qualità importante del prodotto. Il marchio CE deve essere apposto secondo il formato previsto, in maniera leggibile e indelebile; deve misurare almeno 5 mm, e mantenere le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti; qualora le caratteristiche finali del prodotto o la sua lavorazione non consentano l'apposizione della marcatura CE direttamente sul bene stesso, verrà apposta sulla confezione o documentazione d'accompagnamento; qualora le direttive prevedano una valutazione da parte di un ente certificato, il numero identificativo di tale Ente verrà inserito nell'etichetta contenente il marchio CE a cura del fabbricante o rappresentante sotto la responsabilità dell'Ente stesso. Risulta peraltro irrilevante persino la mancanza di false indicazioni recanti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'apposizione della predetta marcatura CE, ai fini della rubricazione della fattispecie di cui all'art. 517 cp. Rileva infatti la decettività di tale marcatura, che si distingue da quella con cui si vuole creare confusione per il solo particolare della impercettibile, diversa distanza tra le due lettere, sufficiente ad ingenerare il convincimento nel consumatore che la merce abbia le caratteristiche e gli standard previsti nell'UE. Risulterebbe irrilevante, da un punto di vista meramente teorico, il fatto che tali merci potrebbero possedere tutti o una parte dei prescritti requisiti. Infatti il marchio CE apposto dal produttore ha la funzione di certificare la conformità ai requisiti essenziali richiesti dal mercato Europeo, costituendo già da sola elemento qualitativo del prodotto (S.C. sez. 3, del 18 sett. 2014, n. 45916).



Tornando alla “dotta”, coloro che venivano sorpresi a fabbricare o commerciare prodotti tarocchi venivano tuttavia allontanati coattivamente dalla città, allora ancora turrita, anticipando per certi versi una tipologia di provvedimenti amministrativi di polizia, tornati d'attualità e di competenza del Sindaco ora chiamato a compiti di medievale memoria che furono già del Bargello. Mutandosi i tempi, ma non il costume, ancor oggi per allontanare una certa tipologia di soggetti s'usa dire “mandar fuori da Bologna”, o “sbolognare”. C'era tuttavia sempre il caso, anche per l'uomo o la donna timorati di Dio e della Legge, d'incamerare incautamente monete false, di cui occorreva liberarsi per evitare un danno, mollando poco altruisticamente la fregatura a terzi; quindi *sbolognare* veniva inteso anche nell'ulteriore accezione di “liberarsi della moneta simil-aurea falsa incautamente accettata”.

Stato Pontificio – Doppia romana, oro – Papa Pio VII (1800 – 1823). Risulta arduo ancor oggi provare la falsificazione negli oggetti antichi di metallo prezioso. Particolarmente l'oro può presentarsi coperto da una patina nerastra ma non subisce, anche quando rinvenuto durante scavi, alterazioni. I depositi di origine organica possono essere facilmente riprodotti. L'argento assume invece naturalmente diverse patine a seconda della lega e delle modalità di conservazione, ma, particolarmente quella nerastra detta *argent corné*, risulta difficile da imitare anche ricorrendo al solfuro d'argento. In generale si può affermare che non esistano regole univoche e sicure che consentano la certa individuazione di falsi antichi. Per ritenere esistente una tale capacità non possono in ogni caso difettare nel perito una profonda conoscenza dello stile e una grande specifica esperienza.



“Venghino siore e siori, non siamo qui per vendere ma per regalare”, era (ed è) la rassicurante cantilena che accompagnava l'attività truffaldina, al cui successo contribuiva la simpatica cadenza emiliana foriera in questo caso di fregature. Una frase di successo bisogna dire, destinata a diffondersi, frequentemente utilizzata dal cinema ma anche da scaltri piazzisti di altre provenienze regionali, la vulgata indica particolarmente i campani per una tale specializzazione. Una tale deplorabile tradizione non pare comunque correre a tutt'oggi il rischio di perdersi dove ebbe origine, venendo mantenuta in vita da numerosi imbonitori, nelle aree di servizio autostradali di tutta l'Emilia Romagna e regioni limitrofe. Costoro rivelandosi particolarmente attivi nei periodi di grande traffico, quando la Polizia Stradale è affaccendata in altri compiti prioritari mentre loro ingaggiano, in impari confronto, le torme dei vacanzieri nordici che invadono il bel Paese, con un valore degno di miglior causa.

Il successo della formula non è dovuto però solo all'indiscutibile capacità persuasiva di taluni mariuoli, o alla vis ingannatoria intrinseca al bene stesso “tarocco” ed oggetto di transazione, ma anche alla mala fede di chi si crede furbo e vuole acquistare merci di apparente pregio ad un costo non adeguato, non escludendo o magari illudendosi di avere per

le mani “autentica” refurtiva, ricettata d’occasione. La falsità dell’oggetto, soprattutto voluta e cercata per il suo rilievo artistico o per il riferimento ad un brand di successo, attraverso la quale si imita una forma o una tecnica, assume intuitivamente un rilievo pubblicitario qualora diretta ad uno scopo fraudolento. Resta tuttavia non essenziale la salvaguardia in via diretta della libera determinazione dell’acquirente, mentre rileva la lesione della pubblica fede e la conseguente turbativa dell’ordine pubblico economico cui ben può concorrere il comportamento dell’acquirente stesso, pur se in maniera meno grave.

Il marchio nasce concettualmente dopo il bene che l’incorpora e non è un segno distintivo essenziale, pur assolvendo alla funzione di permettere di riconoscere i beni/ servizi provenienti da un imprenditore, così svolgendo l’utile funzione di contribuire alla formazione e al mantenimento della sua clientela. Garantisce così la provenienza evitando, almeno in parte, la necessità di esaminare la merce stessa sotto il profilo qualitativo. Per l’influenza che possono avere, i marchi celebri godono di una tutela ampliata, risultando vietato il loro utilizzo anche su prodotti diversi da quelli ai quali cui si riferiscono.

Per merce contraffatta, o counterfeited trademark goods, si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali - definizione Reg. (CE) n. 1383/2003 -. Praticamente ogni tipo di merce può essere oggetto di contraffazione, purchè tale pratica garantisca un ritorno economico: giocattoli, pezzi di ricambio per auto, medicinali etc. Persino il mercato illecito degli stupefacenti non risulta immune da una tale consuetudine, rilevandosi talvolta, sulle confezioni delle sostanze, persino marchi del fabbricante (ovviamente non registrati), con esiti che possono essere letali per gli acquirenti/consumatori e per gli stessi contraffattori, questi ultimi qualora danneggino organizzazioni criminali non avulse dall’applicare la massima sanzione per chi sgarra.

Il falso grossolano non è punibile, ma non assumono rilevanza a tal fine le modalità circostanziali della vendita, posto che la consapevolezza della contraffazione, ingenerata nel compratore da tali modalità, risulta irrilevante ai fini della lesione dei beni giuridici protetti. L’interesse protetto è quello della tutela dell’ordine economico, della trasparenza e della veridicità degli scambi e dei rapporti economici. Bisogna tuttavia essere cauti per ritenere inapplicabili i rigori della norma penale, ricorrendo esclusivamente a criteri di valutazione ex ante, che escludano secondo la consapevolezza e il discernimento dell’uomo comune, la confusione ovvero la riferibilità del prodotto al titolare del marchio, potrà affermarsi l’esistenza del falso grossolano.

L’acquirente finale non va esente da sanzione, in quanto non incolpevole potremmo dire, ma non può essere ritenuto responsabile di incauto acquisto (art. 712 cp), ovvero di ricettazione (art. 648 cp), perché si rende applicabile, in ossequio al principio di specialità, la violazione amministrativa di cui al D.L. 14 mar. 2005 n. 35 (artt. 1/7), conv. L. 14 mag.

2005 n. 80 inf. modif. L. 23 lug. 2009 n. 99. Il rigore di una tale sanzione viene censurato dagli organi d’informazione a fasi alterne, a seconda che faccia più notizia la tutela del made in Italy e della legalità evocata dai commercianti in regola ovvero il caso della vecchietta straniera multata e presunta acquirente inconsapevole. Non può tuttavia negarsi, in genere, da parte dell’acquirente, la consapevolezza di acquistare merci in violazione di Legge, soprattutto in relazione alle modalità con cui vengono esitate e al costo. In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria prevede per il responsabile il pagamento di una somma che va da 100 euro fino a 7.000 euro, per l’acquisto a qualsiasi titolo di cose che, *“per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”*. In ogni caso risulta obbligatoria la confisca amministrativa delle merci contraffatte (sequestro ex art. 13 L. n. 689/1981).

Qualora fosse violato anche il Diritto d’Autore (L. n. 633/1941) a seguito della novella di cui alla cit. L. n. 99/2009 si renderà applicabile la sola sanzione di cui all’art. 174 bis LdA, che risulta peraltro più severa e riferibile appunto alla tutela delle opere dell’ingegno. La Legge esclude infatti la sovrapposizione con la sanzione amministrativa specifica per i marchi contraffatti. Si può configurare una tale fattispecie allorché ad es. il DVD di un film abusivamente duplicato, rechi anche la confezione contraffatta (art. 9 L. 689/1981).

In merito al reato di cui si rende responsabile il venditore non è condivisibile e non può sottacersi una tendenza, anche recente e ricorrente, a negarlo da parte di taluni giudici di merito, che in genere fanno riferimento ad una superata interpretazione degli ermellini che di seguito sinteticamente si riporta: *“... intanto un marchio contraffatto può trarre in inganno un compratore, così da integrare, in caso di vendita della merce, il reato contestato ... in quanto la provenienza prestigiosa del prodotto costituisca l’unico elemento qualificatore o comunque quello prevalente per determinare nell’acquirente di media esperienza la volontà di acquistare il prodotto stesso. Qualora viceversa altri elementi del prodotto, quali la evidente scarsità qualitativa del medesimo o il suo prezzo eccessivamente basso rispetto al prezzo comune di mercato, siano rivelatori agli occhi di un acquirente di media esperienza del fatto che il prodotto non può provenire dalla ditta di cui reca il marchio, la contraffazione di quest’ultimo cessa di rappresentare un fattore sviante della libera determinazione del compratore, sì da integrare il delitto contestato”* (S.C. Sez. V Penale n. 2119/2000).

Tutelano invece la fede pubblica i delitti di contraffazione, configurandosi come reati che mettono in pericolo l’ordine economico, non mirando il quadro normativo a salvaguardare in via diretta la libera determinazione dell’acquirente, peraltro in certi casi sanzionato, quanto piuttosto la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e ne garantiscono la circolazione. A tale proposito giunge utile esaminare il percorso logico (sinteticamente riportato) di una fondamentale sentenza della S.C. (Cass. Sez. V Penale n. 34652/2005) - Il reato di contraffazione di marchi industriali, apposti sulle confezioni di profumi, sarebbe configurabile anche in presenza della

dicitura falso d'autore. Ciò in quanto il tale delitto configura reato di pericolo, posto a tutela della fede pubblica, rispetto al quale è irrilevante la contraffazione grossolana, non essendo con tale norma tutelata in via diretta la libera determinazione dell'acquirente, quanto piuttosto la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno e ne garantiscono la circolazione, restando, perciò, del tutto irrilevanti sia le condizioni di vendita che la contraffazione grossolana" (in senso conforme, Cass. sez. V, 5 luglio 2006, n. 31451; Cass. sez. II, 22 settembre 2005, n. 34652). Diversamente opinò altra giurisprudenza che non esclude la grossolanità della contraffazione, quando essa sia riconoscibile ovvero appare evidente si mostra e si denuncia 'ex se', mediante la scritta 'falso d'autore' impressa sulla confezione del profumo esposto in vendita" (Cass. sez. V, 19 settembre 2005, n. 41158). L'interessante caso affrontato dalla sentenza deve essere risolto attraverso un'interpretazione dell'art. 473 c.p. conforme alla Costituzione e, in particolare, al principio di offensività, secondo cui "non c'è reato senza offesa a un bene giuridico, nella forma della lesione o della messa in pericolo". Come ha riconosciuto la Corte costituzionale (ad es. Corte Cost. 7 luglio 2005, n. 265), il principio di offensività, quale "criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice", impone a questi di "accertare che il fatto costituente reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato". Sembra condivisibile, perché rispettoso del principio di offensività, l'orientamento giurisprudenziale che riconosce, rispetto al delitto in esame, una possibile rilevanza in concreto del falso grossolano: devono essere ritenute non punibili, perché inoffensive del bene tutelato, cioè incapaci di porre in pericolo la fede pubblica, le contraffazioni di marchi industriali così grossolane da rendere impossibile il tradimento della fiducia dei consumatori nei segni di riconoscimento dei prodotti, e la conseguente induzione in errore anche della persona più sprovveduta. Occorre tuttavia chiedersi, in concreto, se l'apposizione della dicitura "falso d'autore" sulle confezioni di profumi recanti marchi contraffatti integri o meno un'ipotesi di falso grossolano. La risposta della Cassazione, nel citato precedente, è affermativa. Tuttavia un'interpretazione conforme al principio di offensività impone di accertare caso per caso, alla luce di tutte le circostanze concrete, se l'apposizione di quella dicitura escluda o meno l'idoneità offensiva della condotta. Non è questo il caso, a noi pare, che ricorre qualora la dicitura "falso d'autore" sia poco visibile, perché impressa in caratteri piccoli e/o su parti della confezione non immediatamente visibili (è quanto per lo più accade, atteso che la stessa costituisce, verosimilmente, un espediente per cercare di escludere la rilevanza penale della contraffazione).

Il rapido diffondersi del Cristianesimo, fu effetto della vittoria dell'imperatore Costantino (324 d. C.) sul rivale Licino. Attuò infatti costui in seguito, una politica promozionale per la diffusione di tale religione, anche attraverso l'affidamento ai cristiani di incarichi di rilievo nella pubblica amministrazione e nelle forze armate. Tale espansione ebbe, come ulteriore conseguenza, un genere di falsificazione, relativo a cose, che si potrebbe definire di tipo religioso che iniziarono ad essere commercializzate. Aumentarono infatti di numero i santuari e i luoghi di culto, per i quali assumevano particolare motivo d'attrazione le reliquie di Santi e Martiri, certo numerosi nei primi tempi della Chiesa, ma non abbastanza da soddisfare tutte le richieste, cui non era estranea l'avidità di taluni ecclesiastici che miravano a mettere le mani su lasciti ed elemosine di pellegrini, che risultavano tanto più numerosi quanto più assumeva notorietà e importanza la reliquia. Se ne conoscono di ogni genere e vanno, dai brandelli di tessuto alle schegge di legno, ai chiodi e alle spoglie umane. Ovviamente la valutazione di oggetti datati e la loro attribuzione restano talvolta difficilissimi, legate talvolta all'impiego di tecnologie sofisticate o all'interpretazione delle Scritture, ma può per certo affermarsi la falsità di taluni di essi, avendo riguardo all'esistenza di multipli di parti anatomiche umane oggettivamente limitate in natura, ma di particolare prestigio per chi le detenesse. Giova a tal proposito far rilevare l'esistenza di alcune teste di Giovanni Battista, di plurimi corpi dell'apostolo Andrea e di Giacomo, in entrambi i casi con teste aggiuntive. Le reliquie furono quindi effettivamente commercializzate, anche assumendo grande valore economico ed ovviamente vennero contraffatte. In qualche caso provocarono spargimenti di sangue e vengono ancor oggi rubate, non fosse altro che per il materiale prezioso con cui vengono talvolta adornate.



La liquefazione del sangue di San Gennaro, custodito a Napoli, viene citata in letteratura da tempi assai risalenti, a partire dal *Chronicon Siculum* (1389). Tale prodigio resta un mistero pur risultando (sic.) studiato con tecniche evolute. Il liquido, supposto ematico, risulta contenuto entro antiche ampolle di vetro, solitamente presentandosi allo stato solido. In talune occasioni torna allo stato liquido, apparendo del colore vivido del sangue e ribollendo. Pur manifestandosi ciclicamente, ma anche in occasione di eventi importanti per il popolo partenopeo, viene da taluni apertamente negato come evento soprannaturale, preferendosi cautamente definire la trasformazione miracolo laico di San Gennaro. ■

***Colonnello Guardia di Finanza**